



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GOBETTI – DE LIBERO"

CORRELATO N°9

Regolamento per l'utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive

Premessa

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva. E' il luogo privilegiato di maturazione, dell'apprendimento del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società. La palestra è l'aula più grande e più frequentata della scuola; vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curriculari e di gruppo sportivo, ed atleti di società sportive autorizzate dal Consiglio d'Istituto. Per tali motivazioni si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di seguito citate, sia indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra.

Art. 1 - L'I.S.S. Gobetti - de Libero di Fondi dispone di n. 2 palestre, una presso la sede centrale, l'altra presso la sede distaccata.

Art. 2- L'orario di utilizzo delle palestre si divide in antimeridiano dalle 8.00 alle 13.40 (o 14.30 in caso di settimana ora), per la normale attività curricolare e per tutti i giorni della settimana, e pomeridiano dalle 14.30 alle 17.30. L'orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito all'inizio di ogni anno scolastico.

Norme per gli alunni

Art. 3- L'accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Scienze motorie e sportive ed in presenza dell'insegnante specifico.

Art. 4- Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvederanno a prelevarli dalle classi e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l'orario.

Art. 5 - Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi e il loro utilizzo per bisogni personali durante l'ora di lezione, deve essere chiesto ed autorizzato dall'insegnante.

Art. 6- Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare scarpe ginniche e abbigliamento sportivo idoneo all'attività da svolgere e non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali).

Art. 7- E' assolutamente vietato utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta ed in presenza dell'insegnante. Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.

Art. 8 - E' severamente vietato mangiare, bere, sporcare, disegnare sulle pareti. La palestra deve essere lasciata in perfetto ordine.

Art. 9- In palestra è severamente vietato l'uso di cellulari.

Art. 10- Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra portafogli, telefonini, orologi o altro oggetto di valore. Gli insegnanti e il personale di palestra non sono obbligati a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.

Art. 11- Durante la ricreazione è vietato entrare nelle strutture sportive.

Art. 12- La palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine.

Art. 13- Gli allievi sono tenuti al rispetto delle strutture e delle suppellettili scolastiche.

E' assolutamente vietato manomettere, smontare o anche semplicemente spostare qualsiasi attrezzatura. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questi verrà attribuito alla responsabilità dell'intera classe.

Art. 14- Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni, porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio.

Norme generali e compiti dell'insegnante e dei collaboratori di palestra

Art. 15 Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive in servizio presso l'Istituto e i collaboratori scolastici di palestra sono responsabili, nelle loro ore, della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. Le chiavi della palestra, del locale attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli insegnanti che ne sono custodi insieme ai collaboratori scolastici di palestra.

Art. 16 Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi. Il riordino degli stessi è affidato ai collaboratori scolastici addetti alla palestra e, in caso di loro assenza, all'insegnante che li ha utilizzati. Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, panche, ecc.) per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente scolastico o all'Ufficio Tecnico che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni.

Art.17 Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per essere usato al di fuori dell'ambiente scolastico. Il controllo, lo stato d'uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi sono demandati ai collaboratori scolastici della palestra.

Art. 18- E' possibile utilizzare la palestra per progetti specifici condotti dall'Istituto e che richiedono uno spazio strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti nel rispetto delle normali attività curriculari, fermo restando la priorità dell'utilizzo della palestra per le attività sportive ed i progetti programmati dal sotto-dipartimento di Scienze Motorie e Sportive.

Art. 19- Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all'immobile o alle attrezzature dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico.

Norme generali e compiti delle società sportive

Art.20- Le società sportive che hanno accesso all'impianto possono utilizzare solo alcune delle attrezzature fisse, con esclusione del materiale di consumo. I responsabili delle società, autorizzate dal Consiglio d'Istituto all'utilizzo dell'impianto, devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità del corretto utilizzo del predetto impianto e del rimborso di danni da loro eventualmente arrecati alla struttura o attrezzatura. Le società esterne devono, inoltre, garantire la perfetta pulizia della palestra, degli spogliatoi e dei locali annessi da loro utilizzati, nonché lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti.

Art. 21 E' fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all'istituto nei locali della palestra senza la presenza di un insegnante abilitato all'insegnamento di Scienze Motorie e Sportive.

APPROVATO CON DELIBERA N° 38 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/10/2023